



# Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

## DETERMINAZIONE N. 798 DEL 21/04/2022

**OGGETTO:** Rettifica determinazione n. 648 del 31.03.2022 - correzione errori materiali e rideterminazione candidati ammessi ed esclusi al concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 posti di Categoria D – posizione economica D1 - profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”, di cui n. 1 riservato.

### IL SEGRETARIO GENERALE

#### Premesso che:

- con Deliberazione Presidenziale n. 199 del 07.08.2020 veniva approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 e confermata la programmazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2019-2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2618 del 16.12.2020 si indiceva concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria D, posizione di accesso D1, con approvazione del relativo bando di concorso, di cui n. n. 1 posto riservato, ai sensi dell’art. 1014 (come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 8/2014) e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
- l’estratto del bando sopra citato veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 5 del 19.01.2021 ed il bando di concorso integrale prot. gen. n. 1397 del 19.01.2021, con relativo schema di domanda, veniva pubblicato sul sito internet dell’Ente [www.provincia.benevento.it](http://www.provincia.benevento.it), nella sezione albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, per n. 30 giorni consecutivi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 303 del 17.02.2021, a seguito della emanazione della sentenza n. 947 del 02.02.2021 del Consiglio di Stato, si procedeva alla rettifica parziale del bando di concorso pubblico prot. n. 1397 del 19.01.2021, estendendo la partecipazione anche a coloro che siano in possesso del requisito relativo all’abilitazione all’esercizio della professione, anche se non iscritti al relativo albo professionale;
- l’estratto del bando rettificato veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 22 del 19.03.2021 ed il bando di concorso integrale rettificato prot. gen. n. 8561 del 19.03.2021, con relativo schema di domanda, veniva pubblicato sul sito internet dell’Ente [www.provincia.benevento.it](http://www.provincia.benevento.it), nella

sezione albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, per n. 30 giorni consecutivi;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 648 del 31.03.2022 avente ad oggetto “*Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 5 posti di Categoria D – posizione economica DI - profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”, di cui n. 1 riservato (G.U. n. 5 del 19.01.2021 e n. 22 del 19.03.2021). Ammissione/ esclusione candidati*”;

**Dato atto** che con la citata determinazione sono stati decretati gli ammessi e gli esclusi alla procedura concorsuale di cui trattasi, come da elenchi allegati “A” e “B”;

**Rilevato** che la domanda di partecipazione del candidato Basile Antonio, inoltrata e pervenuta all’indirizzo PEC del protocollo generale dell’Ente in data 21.01.2021, quindi entro il termine del 18.02.2021 (data di scadenza del primo bando prot. gen. n. 1397 del 19.01.2021), non veniva acquisita al registro del protocollo generale informatico dell’Ente come domanda di partecipazione al concorso, assegnando alla stessa un numero distinto del registro di protocollo informatico, ma, per mero errore materiale dell’operatore di protocollo, veniva acquisita quale “allegato” ad altro atto;

**Rilevato**, altresì che, per mero errore materiale, sono state incluse, nelle domande pervenute fuori del termine del 18.04.2021 (data di scadenza del bando di rettifica prot. n. 8561 del 19.03.2021), anche n. 3 domande, dei candidati Cuzzilla Roberto, Esposito Veronica e Sica Domenico, inoltrate e pervenute all’indirizzo PEC del protocollo generale dell’Ente il giorno 19.04.2021, primo giorno non festivo seguente il termine di presentazione delle domande che cadeva di domenica;

**Dato atto** che, come previsto all’articolo 4 del bando di concorso prot. gen. n. 1397 del 19.01.2021 e del bando rettificato prot. gen. n. 8561 del 19.03.2021, si è provveduto all’esame delle domande dei quattro candidati di cui sopra, Basile Antonio, Cuzzilla Roberto, Esposito Veronica e Sica Domenico, e che tale esame ha determinato:

- 1) l’ammissibilità alla procedura concorsuale dei candidati Basile Antonio, Cuzzilla Roberto e Sica Domenico;
- 2) l’esclusione della candidata Esposito Veronica per non aver prodotto, di fatto, la domanda di partecipazione al concorso in quanto alla PEC, del 19.04.2021, risulta allegato un file pdf “vuoto”;

**Ritenuto**, pertanto, dover provvedere ad apportare le seguenti rettifiche alla determinazione n. 648 del 31.03.2021, per gli errori materiali come sopra rilevati:

1) rideterminare in n. 169 (centosessantanove) il numero totale delle domande pervenute al Protocollo generale dell’Ente per il bando di concorso prot. n. 1397 del 19.01.2021:

→ entro la data di scadenza del bando (18.02.2021):

- n. 165 (centosessantacinque) domande di partecipazione valide ai fini dell’istruttoria;
  - di cui n. 1 (uno) candidato escluso per mancato possesso della abilitazione

- n. 1 (una) domanda mancante di pagine e dunque impossibile da istruire;

→ fuori termine 18.02.2021: n. 3 (tre) domande;

- 2) rideterminare il numero delle domande pervenute al Protocollo generale dell'Ente entro la data di scadenza del bando di concorso rettificato prot. n. 8561 del 19.03.2021 (18.04.2021, prorogato di diritto al 19.04.2021) in n. 52 (cinquantatre) domande di partecipazione valide ai fini dell'istruttoria e n. 1 (una) domanda impossibile da istruire perché non prodotta in allegato al messaggio di invio PEC;
- 3) rideterminare in n. 216 (duecentosedici) il numero complessivo dei candidati ammessi al concorso pubblico di cui all'oggetto;
- 4) rideterminare in n. 6 (sei) il numero complessivo dei candidati esclusi dal concorso pubblico di cui all'oggetto;

### **Ricordato che**

- la rettifica ha ad oggetto i meri errori materiali in cui sia incorsa l'amministrazione, ovvero semplici irregolarità che non incidono sul contenuto del provvedimento.
- la Giurisprudenza ha più volte affermato (vedi per tutte Consiglio di Stato, Sentenza n. 3537 del 04/06/2020) che il provvedimento di rettifica ha natura di atto di autotutela, qualificabile come "di secondo grado" in quanto incidente su un provvedimento sottostante e che tale atto si fonda su *un errore che non riguarda l'accertamento dei presupposti dell'agire dell'Amministrazione, l'interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie, ovvero l'esercizio dell'eventuale discrezionalità, ma che consiste nella mera errata trasposizione nel provvedimento della volontà dell'Amministrazione, per come risultante dallo stesso atto. La sua natura doverosa rende eventuali vizi formali o procedurali, ivi compreso l'omesso inoltro della comunicazione di avvio del procedimento, irrilevanti ai sensi dell'art. 21-octies della Legge n. 241/1990.*
- la qualifica di atto "di secondo grado" della rettifica, espressione di autotutela, ne rende doverosa l'adozione, discendendo la stessa dal fondamentale canone di buona fede, cui è informato l'ordinamento giuridico e al quale devono essere improntati i rapporti tra gli stakeholders e la Pubblica Amministrazione, alla quale l'art. 97 della Costituzione impone di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento.

### **Visti e richiamati:**

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali ed ha contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- l'art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: "*Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso*

*dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”;*

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

#### **Viste e richiamate:**

- la Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 con la quale, relativamente a quanto approvato con la citata deliberazione presidenziale n. 288/2020, è stato approvato un riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente, dal quale risulta che il Servizio Gestione Giuridica del Personale rimane di diretta responsabilità del Segretario Generale, fino al riassetto definitivo della microstruttura;
- la Deliberazione Presidenziale n. 276 del 30.11.2021 con la quale veniva modificato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente approvato con precedente DP n. 165/2021, con una riassegnazione/ redistribuzione dei servizi per materie omogenee e coerenti ai settori tecnici;
- la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto “*Approvazione piano della performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022*” e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;

#### **Richiamati:**

- il Decreto Presidenziale n. 29 del 16/11/2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- il Decreto Presidenziale n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell'Ente;

#### **Visti:**

- l'art 97 della costituzione
- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

**DETERMINA**

La premessa è parte integrante sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI RETTIFICARE, per le motivazioni precisate in premessa, la determinazione dirigenziale n. 648 del 31.03.2022** relativa alla ammissione ed esclusione di candidati al bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 5 posti di categoria “D” – posizione economica “D1” – profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”, e, per l’effetto, rideterminare come di seguito il numero delle domande di partecipazione pervenute e debitamente acquisite al protocollo generale dell’Ente:

→ **bando di concorso prot. n. 1397 del 19.01.2021:**

- entro la data di scadenza del bando (18.02.2021):
  - n. 165 (centosessantacinque) domande di partecipazione valide ai fini dell’istruttoria;
    - di cui n. 1 (uno) candidato escluso per mancato possesso della abilitazione
  - n. 1 (una) domanda mancante di pagine e dunque impossibile da istruire;
- fuori termine 18.02.2021: n. 3 (tre) domande;

→ **bando di concorso rettificato prot. n. 8561 del 19.03.2021:**

- entro la data di scadenza del bando (18.04.2021, prorogato di diritto al 19.04.2021):
  - n. 52 (cinquantadue) domande di partecipazione valide ai fini dell’istruttoria;
  - n. 1 (una) domanda non prodotta e dunque impossibile da istruire;
- nessuna domanda fuori termine 18.04.2021, prorogato di diritto al 19.04.2021.

2. **DI RIDETERMINARE, all’esito dell’istruttoria aggiuntiva espletata ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, l’ammissione alla procedura concorsuale**, con riserva di accertamento dell’effettivo possesso di tutti i requisiti d’accesso, **di n. 216 (duecentosedici) candidati, indicati nell’allegato “A” come rettificato dalla presente determinazione**, che hanno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini, dei modi previsti nel bando ed hanno dichiarato di possedere i requisiti generali e speciali richiesti dal bando per l’ammissione al concorso.

3. **DI RIDETERMINARE**, altresì, **l’esclusione dalla procedura concorsuale**, ai sensi dell’art. 4 dei richiamati bandi di concorso (prot. n. 1400 del 19.01.2021 e successivo di rettifica prot. n. 8561 del 19.03.2021), **di n. 6 (sei) candidati, indicati nell’allegato “B” come rettificato dalla presente determinazione**, con la indicazione del motivo dell’esclusione stessa.

4. **DI CONFERMARE quanto riportato al punto 4 del dispositivo della determinazione n. 648 del 31.03.2022, nonché i seguenti elenchi allegati alla medesima determinazione:**

- **allegato “C”**: elenco di n. 1 (uno) candidato, tra quelli ammessi, che ha diritto alla riserva ai sensi dell’art. 1014 (come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 8/2014) e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei volontari delle Forze Armate in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito e Ufficiali di complemento in ferma biennale che hanno completato senza demerito la ferma contratta non è tenuto a sostenere la prova preselettiva;

- **allegato “D”**: elenco di n. 1 (uno) candidato, tra quelli ammessi, che non è tenuto a sostenere la prova preselettiva.
5. **DI PRECISARE** che la presente determina con gli elenchi allegati “A” e “B” verrà pubblicata:
- sull’ALBO PRETORIO ONLINE;
  - SEZIONE PRIMA PAGINA AVVISI WEB ENTE;
  - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (D.Lgs. 33/2013);
- ed avrà valore di notifica e comunicazione, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e ss.mm.ii., a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi e di quelli esclusi, come previsto dall’art. 7 dei richiamati bandi di concorso (prot. n. 1397 del 19.01.2021 e successivo di rettifica prot. n. 8561 del 19.03.2021).
6. **DI RILEVARE** che il calendario della prova preselettiva di cui all’art. 6 dei richiamati bandi di concorso (prot. n. 1397 del 19.01.2021 e successivo di rettifica prot. n. 8561 del 19.03.2021) sarà pubblicato:
- all’Albo Pretorio online e sul sito Istituzionale della Provincia – nella sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione Bandi di Concorso e che tale pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.
7. **DI DARE ATTO**, altresì, che:
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Armando Mongiovì, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, e il Responsabile di Servizio è il sottoscritto Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto;
  - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6bis della L. 241/90 e dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012.
8. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile dell’Istruttoria**  
*Sig.ra Carla Carpentieri*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)*

